

Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB)

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, entro il 10 novembre 2022 ore 14:00

Quesito n. 36

In occasione degli aggiornamenti quinquennali/revisione del PEF, in caso di variazione del tasso di inflazione rispetto a quello previsto nel PEF di gara, i parametri di equilibrio previsti all'art.31.2 dello schema di concessione saranno soggetti ad aggiornamenti?

Risposta n. 36

In occasione degli aggiornamenti quinquennali / revisioni del Piano Economico Finanziario, il Piano Economico Finanziario e il relativo Piano Finanziario Regolatorio sono modificati sulla base degli elementi di cui allo Schema di Convenzione e dei relativi allegati, incluso il tasso di inflazione. Conseguentemente, gli indicatori di equilibrio di cui all'art. 31.2 di cui allo Schema di Convenzione sono soggetti ad aggiornamento.

Quesito n. 37

L'articolo 36 dello Schema di Convenzione indica che la tariffa unitaria media di cui all'Allegato E-1 è aggiornata nel periodo intercorrente tra il 2021 e la data di entrata in esercizio del collegamento autostradale in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie rilevata dall'ISTAT. Il punto 6 dell'Allegato 8.1 riporta i valori puntuali da utilizzare nel PEF/PFR per l'adeguamento monetario della tariffa unitaria media tra il 2022 e il 2026. A tal proposito si richiede di confermare se:

- L'indice di rivalutazione monetaria della tariffa nel periodo 2021-2026 verrà aggiornato ogni anno con riferimento alla variazione effettiva dell'indice ISTAT, o se i valori previsionali dell'Allegato 8-1 rimangono fissi.
- Il calcolo della tariffa unitaria media, come somma delle componenti tariffarie di gestione e di costruzione, deve essere implementato a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura e non per gli anni precedenti.

Risposta n. 37

Le indicazioni contenute nell'allegato 8.1 "Elementi per la predisposizione di PEF e PFR" al Disciplinare di gara, comprese le indicazioni contenute al punto 6 "Stima del tasso di inflazione per le annualità dal 2022 fino all'entrata in esercizio del Collegamento autostradale", devono essere utilizzate dal concorrente per la predisposizione del PEF e del PFR da allegare nel campo "Piano Economico Finanziario – PEF IPB", secondo le previsioni dell'art. 17.1 del Disciplinare di gara.

Al momento dell'entrata in esercizio del Collegamento autostradale, la tariffa unitaria media sarà aggiornata in relazione alla variazione effettiva dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra l'anno 2021 e la data di entrata in esercizio del Collegamento autostradale, ai sensi dell'art. 36.1 dello Schema di Convenzione.

Si conferma che il calcolo della tariffa unitaria media, come somma delle componenti tariffarie di gestione e di costruzione, dovrà essere implementato a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura, ai sensi dell'art. 35 dello Schema di Convenzione e del relativo Allegato E.

Quesito n. 38

Nell'Allegato 8.1 – Elementi per la predisposizione del PEF e del PFR, al punto 12, è indicato che il contributo pubblico di € 146,4 milioni è comprensivo dell'IVA. L'articolo 54 dello Schema di Convenzione indica che il contributo pubblico di € 146,4 milioni è comprensivo dell'IVA e degli oneri. A tal proposito si richiede di:

- Chiarire se il contributo utilizzato all'interno del PEF/PFR debba essere nettato dell'IVA del 22%.
- Specificare quali oneri sono considerati nel valore del contributo e se anche questi debbano essere nettati dal valore a servizio delle tariffe considerato all'interno del PFR, ed eventualmente in che percentuale.

Risposta n. 38

Ai sensi dell'art. 54 dello Schema di Convenzione, il Concedente corrisponderà al Concessionario un contributo pari ad euro 146.400.000,00, IVA e oneri inclusi.

Si conferma che all'interno del PEF / PFR il contributo dovrà essere considerato al netto dell'IVA del 22%.

Si specifica che, alla data odierna, non risultano essere presenti oneri ulteriori oltre all'IVA, che debbano essere considerati per il calcolo del contributo netto all'interno del PEF / PFR.

Quesito n. 39

Con riferimento a quanto esplicitato al punto 16.1.6 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che i documenti, ovvero i progetti e le schede tecniche richiesti di cui al punto 16.1.2, possano intendersi come allegati alla relazione. Si chiede altresì se per tali documenti debba essere rispettato un formato specifico.

Risposta n. 39

Si conferma che i documenti, i progetti e le schede tecniche richieste al punto 16.1.2 del Disciplinare di gara possono intendersi come allegati alla Relazione tecnica, che il concorrente deve presentare ai sensi dell'art. 16.1 del Disciplinare di gara. Per tali documenti, progetti e schede tecniche dovrà essere utilizzato un formato non superiore al formato A3.

Quesito n. 40

L'organizzazione della pagina della Relazione Tecnica esplicitata al punto 16.1.6 (Arial dimensione 10 - dieci, interlinea singola, margini dimensione 2 – due) consentirebbe l'inserimento di circa 60 righe per pagina. La prescrizione di 40 righe ad interlinea singola fa sì che un terzo della pagina risulti vuota. Si chiede conferma di tali indicazioni o eventualmente fornire indicazione su quale parametro modificare al fine di predisporre la relazione per la miglior leggibilità.

Risposta n. 40

Si confermano le indicazioni contenute al punto 16.1.6 del Disciplinare di gara, relative all'organizzazione della Relazione tecnica. Per la migliore leggibilità della pagina, dovrà essere utilizzata una spaziatura di 6 punti tra una riga e l'altra.

Quesito n. 41

Con riferimento alla formattazione indicata al punto 16.1.6 (Arial dimensione 10 - dieci, interlinea singola, margini dimensione 2 – due), nel rispetto dell'interlinea specificata, si chiede se è possibile utilizzare una riga bianca per ottenere la paragrafazione, ove necessario. Si chiede inoltre conferma che tale riga bianca, essendo priva di testo, non venga conteggiata tra le 40 righe di contenuto previsto per pagina.

Risposta n. 41

Si richiama la risposta al quesito n. 40 e si specifica che potrà essere utilizzata una riga bianca per ottenere la paragrafazione, ove ritenuto necessario, ma che tale riga bianca verrà conteggiata tra le 40 righe per pagina, richieste dal punto 16.1.6 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 42

Con riferimento alla formattazione indicata al punto 16.1.6 (Arial dimensione 10 - dieci, interlinea singola, margini dimensione 2 – due) si chiede quale tipo di allineamento del testo è da preferire, se allineato a sinistra o giustificato, ovvero distribuirlo uniformemente tra i margini.

Risposta n. 42

Con riferimento alle indicazioni contenute al punto 16.1.6 del Disciplinare di gara, si specifica che è da preferire il testo giustificato, con testo distribuito uniformemente tra i margini.

Quesito n. 43

Il diritto di prelazione del proponente deve essere esercitato con riferimento a tutti gli elementi a base gara ed oggetto di punteggio?

Risposta n. 43

Si conferma che il diritto di prelazione del promotore deve essere esercitato con riferimento all'intera offerta, ai sensi dell'art. 183, comma 15, terz'ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 25.4 del Disciplinare di gara: *“Se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario”*.

Quesito n. 44

Art. 40.1 e 40.2 Schema di Convenzione: La restituzione della contribuzione e il meccanismo di revenue sharing a valere sui maggiori ricavi da pedaggio va calcolata al netto delle perdite su crediti e/o dei mancati incassi? Se così non fosse il concessionario vedrebbe duplicato il rischio sui mancati incassi perché oltre a non incassare dovrebbe riconoscere ugualmente tale importo (o 50% dello stesso post rimborso della contribuzione) al Concedente. Si chiede di confermare se l'interpretazione prospettata sia corretta.

Risposta n. 44

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 45

Art. 54.7 Schema di Convenzione: il Contributo deve essere restituito in toto dal Concessionario alla Regione solo in caso di maggiori ricavi rispetto a quelli previsti nel PEF o comunque in ogni caso entro la fine della concessione?

Risposta n. 45

Si chiarisce che, secondo le previsioni di cui all'art. 40 dello Schema di Convenzione, il contributo di cui all'art. 54 del medesimo Schema di Convenzione dovrà essere restituito solo nel caso di maggiori ricavi da pedaggio rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario della concessione.

Quesito n. 46

Con riferimento all'art. 9.6 del disciplinare di gara, si prega di confermare che il richiamo all'art. 164 comma 4 del Codice è un errore di battitura, ed il riferimento è da intendersi all'art. 164 comma 5 del Codice, in linea con quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara, a meno che il concorrente non sia un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice.

Risposta n. 46

Con riferimento all'art. 9.6 del Disciplinare di gara, il richiamo deve intendersi operato all'art. 164 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 47

Con riferimento all'art. 16.4 dello Schema di Convenzione, si prega di confermare che il richiamo all'art. 164 comma 5 del Codice è un errore di battitura, ed il riferimento è da intendersi all'art. 164 comma 4 del Codice, imponendosi pertanto la procedura ad evidenza pubblica ai soli concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice.

Risposta n. 47

Con riferimento all'art. 16, comma 4, dello Schema di Convenzione, si conferma la correttezza del richiamo all'art. 164, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lettera c), prevede l'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica, seppure semplificate. L'ipotesi è alternativa agli affidamenti in subappalto ad opera dei soci esecutori o agli affidamenti da parte di contraente generale ai sensi del Codice.

Quesito n. 48

Con riferimento all'art. 8.3. lett. gg) dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che la previsione ivi contenuta, nella parte in cui impone al concessionario di agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, sia da intendersi riferita ai soli concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice.

Risposta n. 48

Si chiarisce che la previsione di cui all'art. 8.3, lett. gg), dello Schema di Convenzione, per gli affidamenti a terzi di lavori è riferita sia ai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici sia ai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ed è relativa agli adempimenti dovuti per i rispettivi soggetti in base allo stesso Codice.

Si precisa altresì che la previsione di cui all'art. 8.3, lett. gg), dello Schema di Convenzione non si applica per gli affidamenti a terzi di forniture e servizi, posti in essere sia dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici sia dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Quesito n. 49

All'art. 25.8 punto 3 del Disciplinare di gara è richiesta la costituzione di una **polizza cyber risk pari al 10%** del valore stimato per la progettazione definitiva secondo le previsioni dell'art. 10.4 dell'Allegato 9 (disciplinare per la progettazione definitiva) del Disciplinare di gara medesimo; al riguardo si chiede di indicare il termine di scadenza della polizza e la prevista durata di validità della garanzia in giorni/mesi.

Risposta n. 49

Si rinvia alla risposta del quesito n. 10.

Quesito n. 50

Al fine di predisporre i documenti richiesti al punto 16.1 del disciplinare di gara, si chiede la disponibilità degli elaborati grafici del PFTE a base gara in formato editabile.

Risposta n. 50

La Relazione tecnica, richiesta al punto 16.1 del Disciplinare di gara, può essere predisposta sulla base degli elaborati del PFTE in formato non editabile posti a base di gara.

Quesito n. 51

All'art. 42.1 dello Schema di Convenzione di concessione è prevista, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, la costituzione di una garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato per la progettazione esecutiva (pari a € 2.794.542,39); al riguardo si chiede di confermare che il termine di scadenza della garanzia sia costituito dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente e la prevista durata di validità della garanzia in giorni/mesi.

Risposta n. 51

Si precisa che l'art. 42, comma 7, dello Schema di Convenzione prevede che la garanzia relativa all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla fase di progettazione esecutiva, di cui all'art. 42, comma 1, sarà restituita dal Concedente contestualmente alla consegna della garanzia relativa alla realizzazione dei lavori, di cui al comma 3 del citato articolo 42.

La garanzia relativa all'adempimento di tutte le obbligazioni della fase di progettazione esecutiva dovrà avere una durata di 240 giorni dalla data di stipula della Convenzione, con il preciso impegno del garante a rinnovare la stessa per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta della Concedente, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta la consegna della garanzia relativa alla realizzazione dei lavori.

Quesito n. 52

Con riferimento ai servizi di punta di ingegneria e architettura di cui all'art. 7.3.3 lettera k) del Disciplinare di gara si chiede di confermare che la previsione "l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima" debba essere letta nel senso che è la sommatoria degli importi dei due servizi

per lavori analoghi che deve determinare un importo complessivo pari, per ciascuna categoria e ID, all'importo di almeno 0,4 volte il valore della medesima previsto dal Disciplinare di gara nella Tabella 3 di pag. 22.

Risposta n. 52

Con riferimento ai servizi di punta di ingegneria e architettura di cui all'art. 7.3.3 lettera k) del Disciplinare di gara, come indicato nella tabella n. 3, si conferma che l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento e che ciascun servizio dovrà avere un importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della categoria. L'importo minimo di ciascuno dei servizi di punta è indicato nella tabella n. 3, sopra richiamata e nella tabella della lettera L.4) della Dichiarazione integrativa. L' "importo complessivo" si riferisce dunque all'importo totale di ciascun servizio di punta.

Quesito n. 53.1

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.3.1.5. del Disciplinare di gara in merito alla forma partecipativa di alcuni professionisti del Gruppo di lavoro si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:

1. chiarire se, oltre che ai professionisti di cui alle lettere d) (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), e) (geologo), f) (archeologo), g) (esperto di studi di traffico) e h) (ingegnere strutturista) dell'art. 7.3.1 punto 2) del Disciplinare di gara, tale previsione si riferisca anche al responsabile della progettazione di cui alla lettera c) dell'elenco inserito all'art. 7.3.1 punto 2) a pag. 19 del medesimo Disciplinare di gara;

Risposta n. 53.1

La previsione dell'art. 7.3.1.5 del Disciplinare di gara non si riferisce al responsabile della progettazione, di cui alla lettera c) dell'elenco inserito all'art. 7.3.1 punto 2). Si rinvia altresì alla risposta al quesito n. 35.

Quesito n. 53.2

[Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.3.1.5. del Disciplinare di gara in merito alla forma partecipativa di alcuni professionisti del Gruppo di lavoro si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:]

2. confermare, nel caso in cui il concorrente partecipi avvalendosi della possibilità di indicare il progettista e, quindi lo stesso non rivesta il ruolo di componente dell'RTI concorrente, se la forma partecipativa delle figure di cui alle lettere d) (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), e) (geologo), f) (archeologo), g) (esperto di studi di traffico) e h) (ingegnere strutturista) dell'art. 7.3.1 punto 2) del Disciplinare di gara (ed eventualmente anche del responsabile della progettazione di cui alla lettera c) del suddetto elenco) da indicare nella dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 7.3.1.5, sia da riferirsi alla compagine del progettista indicato e non a quella del concorrente;

Risposta n. 53.2

In caso di indicazione dei progettisti indicati nella Dichiarazione integrativa, e dunque non nel caso di esecuzione diretta della progettazione da parte dell'impresa concorrente, la forma partecipativa di ciascun professionista di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 7.3.1, punto 2), del Disciplinare di gara va riferita alla compagine dei progettisti, e non a quella del concorrente.

Si rinvia altresì alla risposta al quesito n. 31.

Quesito n. 53.3.a

[Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.3.1.5. del Disciplinare di gara in merito alla forma partecipativa di alcuni professionisti del Gruppo di lavoro si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:]

3. chiarire se, nel caso in cui un unico progettista indicato

i) sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, ma sia privo al suo interno delle figure di cui alla lettera f) (archeologo) e g) (esperto di studi di traffico),

ii) non sussista tra lo stesso progettista e le figure dell'archeologo e dell'esperto di studi di traffico alcuna delle forme partecipative di cui ai punti da ii) a vi) dello stesso art. 7.3.1.5,

a) debba necessariamente essere costituito un RTP tra il progettista indicato, l'archeologo e l'esperto di studi di traffico;

Risposta n. 53.3.a

Si conferma che, qualora la compagine dei progettisti non abbia un archeologo e/o un esperto di studi di traffico in un rapporto riconducibile a una qualsiasi delle forme partecipative di cui ai punti da ii) e vi) dell'art. 7.3.1.5, come chiarito nella risposta al quesito n. 31, può essere costituito un RTP (vedi anche la risposta al successivo quesito 53.4).

Quesito n. 53.3.b

[Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.3.1.5. del Disciplinare di gara in merito alla forma partecipativa di alcuni professionisti del Gruppo di lavoro si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:

3. chiarire se, nel caso in cui un unico progettista indicato

i) sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, ma sia privo al suo interno delle figure di cui alla lettera f) (archeologo) e g) (esperto di studi di traffico),

ii) non sussista tra lo stesso progettista e le figure dell'archeologo e dell'esperto di studi di traffico alcuna delle forme partecipative di cui ai punti da ii) a vi) dello stesso art. 7.3.1.5,]

b) per l'archeologo e l'esperto di studi di traffico, che partecipano al RTP di cui alla lettera a), non solo non sia necessario dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.3. del Disciplinare di gara ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 7.3.1.5. del medesimo Disciplinare, ma anche non sia necessario dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.3.2 del Disciplinare di gara, essendo la partecipazione di tali figure professionali concettualmente riconducibile a quella delle mandanti cooptate atteso che tali figure svolgono prestazioni meramente accessorie alla progettazione e di entità assai esigua rispetto alla progettazione stessa;

Risposta n. 53.3.b

Nel caso in cui l'archeologo e l'esperto di studi di traffico partecipino ad un raggruppamento temporaneo, non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3.3 del Disciplinare di gara, ma solo quelli di anzianità delle rispettive lettere dell'art. 7.3.1 punto 2).

La dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.3.2 è un onere del RTP nel suo complesso. In particolare, a mente dell'art. 7.4.6.4, il requisito del fatturato globale minimo deve essere soddisfatto dal RTP nel suo complesso; a mente dell'art. 7.4.6.5, il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto dal RTP nel suo complesso (raggruppamento orizzontale, per tale intendendosi un RTP nel quale i professionisti si occupano di tutte le attività indicate dall'art. 7.3.3 lett. j) – raggruppamento orizzontale), oppure con riferimento alle prestazioni (sempre tra quelle indicate dall'art. 7.3.3 lett. j) di competenza di ciascun soggetto compreso nell'RTP – raggruppamento verticale). In quest'ultima ipotesi, si chiarisce che per raggruppamento verticale non si intende quello nel quale un professionista del gruppo di lavoro si occupa di una sola delle funzioni indicate all'art. 7.3.1 punto 2), qualora il raggruppamento si occupi unitariamente di tutte le attività, ma solo quello nel quale un soggetto si occupa di alcune delle prestazioni dell'art. 7.3.3 lettera j), e un altro soggetto o altri soggetti si occupi/occupino di altre prestazioni sempre dell'art. 7.3.3 lett. j), potendo

avere tutti questi soggetti raggruppati verticalmente un ulteriore rapporto di raggruppamento con uno o più professionisti del gruppo di lavoro (i quali ultimi possono in questo caso essere raggruppati anche con tutti i vari componenti del RTP). E' infine ammesso il raggruppamento misto.

Quesito n. 53.4

[Con riferimento alle previsioni di cui al punto 7.3.1.5. del Disciplinare di gara in merito alla forma partecipativa di alcuni professionisti del Gruppo di lavoro si chiedono alla Stazione Appaltante i seguenti chiarimenti:]

4. Confermare, che, in alternativa alla costituzione del RTP descritta al punto 3 che precede, la clausola 7.3.1.5. del Disciplinare di gara sia da leggere nel senso che sia possibile indicare quale forma partecipativa per le figure professionali di archeologo ed esperto di traffico semplicemente la presenza di un contratto di subappalto tra tali figure professionali ed il progettista indicato atteso che le prestazioni rese dalle predette figure professionali costituiscono prestazioni specialistiche di cui è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo del D. Lgs 50/2016 e del 9.3 del Disciplinare. In tal caso, nella dichiarazione di subappalto se il Disciplinare richiama di indicare, oltre alla volontà di ricorrere al subappalto stesso, anche il nominativo delle predette figure professionali.

Risposta n. 53.4

Si conferma che in alternativa al RTP, per il quale si rimanda alla risposta al quesito n. 53.3.a, le figure professionali dell'archeologo e dell'esperto di traffico non rientrano strettamente tra gli incarichi attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, richiedendo invece apposite competenze. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9.3 del Disciplinare di gara, le relative attività possono essere subappaltate, a ciò non ostando l'art. 31 comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016. A tal fine è necessario che nella Dichiarazione integrativa siano indicate la volontà di ricorrere al subappalto e le prestazioni che si intendono subappaltare; non è necessario che siano indicati i nominativi delle predette figure professionali.

Quesito n. 54

La linea IVA va prevista anche in caso che si possa ricorrere all'opzione iva di gruppo?

Risposta n. 54

Si conferma la necessità di prevedere la linea IVA all'interno del Piano Economico Finanziario.

Quesito n. 55

A pagina 10 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione è scritto che "[l]'applicazione dei [...] parametri [del WACC] è valida per ogni periodo regolatorio [...]. Al termine di ciascun periodo regolatorio, si provvederà all'aggiornamento dei parametri [...] sulla base delle delibere ART annuali, ad esclusione dell'Additional Risk Premium, che sarà fisso e costante per tutta la durata della Concessione, nonché del gearing, che sarà determinato dal Concedente sulla base della composizione delle fonti di finanziamento risultanti dal Piano Economico Finanziario. A tal proposito si evidenziano i seguenti punti di domanda:

- a) La delibera ART di riferimento a cui ci si riferisce per l'aggiornamento dei parametri del WACC è quella pubblicata nel corso dell'anno precedente all'avvio del periodo regolatorio (cosiddetto Anno Ponte) o alla delibera dell'anno stesso in cui inizia il nuovo periodo?
- b) In assenza di una delibera ART di riferimento, come vengono aggiornati i parametri del WACC?
- c) L'articolo 1.2 dello Schema di Convenzione prevede a pp.12-13 che il concessionario si assuma il rischio all'interno del periodo regolatorio sulle variazioni del TIR di progetto e del TIR degli azionisti fino ad una

soglia massima da stabilire con l'offerta, oltre la quale può essere richiesta la revisione del Piano Economico Finanziario, rispetto al TIR di progetto e al TIR degli azionisti rilevati nel PEF corrente alla data dell'evento o circostanza. A tal proposito si richiede di confermare che la variazione del TIR su cui il concessionario si assume il rischio all'interno del periodo regolatorio è calcolata rispetto al valore aggiornato dei parametri ad ogni periodo regolatorio, che consuntivano quindi anche l'aggiornamento del WACC.

Risposta n. 55

- a) La Delibera ART per l'aggiornamento dei parametri del WACC, di cui al paragrafo 8.3 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione, è l'ultima in ordine temporale pubblicata da ART relativa alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.
- b) Nell'ipotesi in cui la pubblicazione annuale delle delibere di riferimento non rientri più tra gli obblighi di ART, i parametri del WACC saranno aggiornati da parte di Regione Lombardia / CAL con le medesime modalità nozionali di cui al paragrafo 8 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione.
- c) Si conferma che la variazione delle condizioni di equilibrio della Concessione, rilevate durante il periodo regolatorio, è calcolata rispetto al valore dei parametri aggiornati, incluso l'aggiornamento del WACC, al termine di ogni periodo regolatorio.

Quesito n. 56

L'articolo 7.2 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione indica che le quote di ammortamento degli asset reversibili sono riconosciute alternativamente sulla base di: (i) il metodo finanziario sulla base della vita residua della concessione; (ii) il metodo finanziario a quote differenziate; (iii) in base ad aliquote economico-tecniche stabilite in ottemperanza ai principi del codice civile, solo per gli asset la cui vita utile non si estende oltre il termine della concessione. Diversamente da quanto riportato nell'Allegato U, l'articolo 41 dello Schema di Convenzione indica che la quota annuale di ammortamento degli investimenti deve essere computata in quote di ammortamento finanziario. A tal proposito si chiede di chiarire se è possibile adottare un criterio di ammortamento basato su aliquote tecniche-economiche purché il valore residuo degli asset risulti pari a zero al termine della concessione.

Risposta n. 56

Come previsto al paragrafo 7.2 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione, si conferma la possibilità di utilizzare l'ammortamento degli asset reversibili in base ad aliquote economico-tecniche, purché stabilite in ottemperanza ai principi sanciti dal Codice Civile e tenuto conto della previsione di completo ammortamento dell'infrastruttura autostradale al termine della concessione (valore residuo dell'infrastruttura autostradale al termine della concessione uguale a zero).

Quesito n. 57

Il punto 3 dell'Allegato E-4 allo Schema di Convenzione indica che qualora i dati disponibili relativi al tasso di inflazione programmato non coprissero l'intera durata di ciascun periodo regolatorio, si può fare riferimento al dato dell'ultima annualità disponibile, da utilizzare in continuità per le annualità residue del periodo. L'articolo 36.3 dello Schema di Convenzione indica che se il tasso di inflazione programmato non fosse disponibile nel Documento di Economia e Finanza ("DEF") si fa riferimento per l'intero periodo tariffario alle proiezioni macroeconomiche formulate nell'ultimo bollettino economico della BCE disponibile all'avvio della consultazione. A tal proposito si prega di confermare che le previsioni della BCE devono essere utilizzate solamente nel caso in cui il DEF non riporti per nessun anno del periodo regolatorio il tasso di inflazione

programmato; mentre, nei casi in cui il DEF riporti il tasso di inflazione programmato almeno per un'annualità, venga utilizzato quest'ultimo in continuità per tutto il periodo.

Risposta n. 57

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 58

Il punto 5.2 dell'Allegato E-4 dello Schema di Convenzione indica che nel caso di opzione per il CIN rivalutato, la dinamica del capitale investito netto nel corso del periodo concessorio è determinata sulla base di una formula che considera come indice di rivalutazione il tasso di inflazione programmato. Il punto 4.6 dell'Allegato U dello Schema di Convenzione indica che nel caso di CIN rivalutato questo deve essere aggiornato sulla base di: (i) il deflatore degli investimenti fissi lordi all'inizio di ciascun periodo regolatorio; e (ii) il tasso di inflazione programmato all'interno di ciascun periodo. A tal proposito, si richiede di chiarire quale sia l'indice di rivalutazione corretto che deve essere utilizzato per la rivalutazione del CIN all'inizio di ciascun periodo regolatorio.

Risposta n. 58

Si confermano le modalità di aggiornamento del capitale investito netto, nel caso di CIN rivalutato, disciplinate al paragrafo 4.6 dell'Allegato U dello Schema di Convenzione: *“Qualora il concedente opti per una valorizzazione del CIN rivalutato, sono utilizzati i seguenti indici di rivalutazione: a) il deflatore degli investimenti fissi lordi per valorizzare gli asset non reversibili all'inizio di ciascun periodo regolatorio; b) l'inflazione programmata di cui al punto e dell'Allegato E-4) della presente Convenzione per valorizzare gli asset all'interno di ciascun periodo regolatorio.”*

Quesito n. 59

Sempre con riferimento al punto 5.2 dell'Allegato E-4 dello Schema di Convenzione, viene indicato che il CIN rivalutato deve essere remunerato al WACC reale di cui al punto 8 dell'Allegato U della Convenzione. A tal proposito si evidenzia che il punto 8 dell'Allegato U indica le modalità di calcolo del WACC nominale, e non fornisce indicazioni rispetto alla metodologia da utilizzare per trasformare il WACC nominale in WACC reale. Si chiede di fornire tale indicazione.

Risposta n. 59

Si precisa che il paragrafo 8.1 dell'Allegato U allo Schema di Convenzione contiene le indicazioni per la metodologia da utilizzare per trasformare il WACC nominale in WACC reale.

Si precisa che nel medesimo paragrafo 8.1 è contenuto un mero errore materiale nella trasposizione della formula di Fisher, che di seguito si riporta correttamente:

$$R_r = (1 + R) / (1 + \bar{P}) - 1, \text{ dove:}$$

R_r è il tasso medio ponderato del costo di capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC) reale pre-tax;

R è il WACC nominale pre-tax;

\bar{P} è la media aritmetica dei tassi di inflazione programmati per le annualità del periodo regolatorio risultanti dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile

Quesito n. 60

Nell'Allegato N dello Schema di Convenzione è indicato che i requisiti di solidità patrimoniale devono considerare nel servizio del debito la rata annua costante, comprensiva della quota interessi e della quota capitale, necessaria al rimborso del debito entro la scadenza, dove la quota di interessi è calcolata sulla base di un tasso di mercato pari al tasso Euribor a 3 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine dell'1%. A tal proposito si richiede di chiarire:

- a) Se il tasso di interesse menzionato all'interno dell'Allegato N debba essere considerato fisso e invariabile, e quindi utilizzato per coerenza anche all'interno del PEF.
- b) La differenza tra il tasso di interesse indicato all'interno dell'Allegato N per i criteri di solidità patrimoniale, e il costo del debito indicato all'interno dell'Allegato 8.1 per la valorizzazione del WACC, pari a 5,29%, più elevato del tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato dell'1%.

Risposta n. 60

Il tasso di interesse indicato nell'Allegato N allo schema di Convenzione è fisso e invariabile ed è utilizzato per la sola verifica annua dei requisiti di solidità patrimoniale. Pertanto, tale tasso ha un valore differente rispetto al tasso passivo relativo ai finanziamenti presenti nel Piano Economico Finanziario e anche al costo del debito come determinato al paragrafo 14 dell'allegato 8.1 al Disciplinare di gara.

Quesito n. 61

Con riferimento all'art. 10.2 del disciplinare di gara, si prega di:

- (i) confermare che l'affidamento della gestione "ad un soggetto esterno" non costituisce un subaffidamento rilevante ai sensi dell'art. 33 dello schema di convenzione, e che quindi non comporta l'obbligo di corrispondere il Canone annuo per attività accessorie di cui all'art. 34 comma 2 dello schema di convenzione;
- (ii) chiarire se tale affidamento debba essere dichiarato in sede di gara;
- (iii) chiarire se trovi applicazione l'art. 9.1, e quindi se il requisito di cui all'art. 10.2 si applichi anche ai subappaltatori di prestazioni gestionali previsti dall'art. 9.1

Risposta n. 61

- (i) Si conferma che, come previsto all'art.10.2 del Disciplinare di gara, la gestione della Concessione dovrà essere svolta da un soggetto esterno che abbia svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti il momento della richiesta di cui al punto 10.2.2, servizi di gestione in materia di gestione di autostrade o di strade extraurbane principali a doppia carreggiata, per un importo medio annuo pari ad euro 7.500.000,00 e che, con riferimento a tale affidamento, non trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 33 e 34 dello Schema di Convenzione.
- (ii) Si conferma che l'affidamento ad un soggetto terzo della gestione, di cui all'articolo 10.2 del Disciplinare di gara, deve essere dichiarato in sede di gara, senza necessità di indicare il soggetto che assumerà la gestione.
- (iii) Si conferma che, con riferimento all'art. 10.2 del Disciplinare di gara, trova applicazione l'art. 9.1 del medesimo Disciplinare.

Quesito n. 62

Con riferimento all'art. 9.6 del disciplinare di gara, si prega di confermare che il richiamo all'art. 164 comma 4 del Codice è un errore di battitura, ed il riferimento è da intendersi all'art. 164 comma 5 del Codice, in linea

con quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara, a meno che il concorrente non sia un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice

Risposta n. 62

Si rinvia alla risposta del quesito n. 46.

Milano, 14 ottobre 2022

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Paolo Riccardo Morlacchi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*